



COMUNE DI GALLICANO NEL LAZIO

Città Metropolitana di Roma Capitale

00010 - Via Tre novembre, 7 – Tel 06/95460093 - Fax 06/95460043 – www.gallicanonellazio.rm.gov.it

ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE

Delibera n. 10 del 6 novembre 2025

OGGETTO: Proposta di adozione della modalità semplificata di liquidazione dei debiti di cui all'articolo 258 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Tuoel).

L'anno duemilaventicinque, il giorno sei del mese di novembre alle ore 11.00 nella sede Comunale, si è riunita la Commissione straordinaria di liquidazione nominata con d.P.R. del 5 giugno 2025 ai sensi dell'articolo 252, comma 1, del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (di seguito TUOEL), nelle persone di:

- Dott.ssa Nella COACCI, Presidente;
- Dott. Guerino Vittorio DE LUCA, componente;
- Rag. Laura SILIQUINI, componente.

L'Organo straordinario di liquidazione

PREMESSO

- che il Comune di Galliciano nel Lazio, con delibera del Consiglio Comunale n. 10 del 18 marzo 2025, esecutiva ai sensi di legge, ha dichiarato lo stato di "dissesto finanziario", ai sensi dell'art. 246 del TUOEL;
- che con d.P.R. in data 5 giugno 2025 è stato nominato l'Organo straordinario di liquidazione per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregresso, nonché per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti dell'Ente;
- che la procedura di notifica del citato d.P.R. ai componenti nominati, Dott.ssa Nella COACCI, Dott. Guerino Vittorio DE LUCA e Rag. Laura SILIQUINI, si è perfezionata in data 13 giugno 2025;
- che ai sensi dell'articolo 252, comma 2, del TUOEL, la Commissione straordinaria di liquidazione si è regolarmente insediata presso la sede municipale del Comune di Galliciano nel Lazio in data 18 giugno 2025, giusta Delibera n. 1 del 18 giugno 2025.

VISTO

- il titolo VIII – Capo III del T.U.O.E.L. concernente l'attività dell'Organo Straordinario di Liquidazione;
- l'art. 258 del T.U.O.E.L., che disciplina le modalità semplificate di accertamento e liquidazione dell'indebitamento pregresso e, in particolare:
 - il comma 1 che prevede: *"L'organo straordinario di liquidazione, valutato l'importo complessivo di tutti i debiti censiti in base alle richieste pervenute, il numero delle*

pratiche relative, la consistenza della documentazione allegata ed il tempo necessario per il loro definitivo esame, può proporre all'Ente locale dissestato l'adozione della modalità semplificata di liquidazione”;

- il comma 5 che precisa che nel caso di modalità semplificata non deve essere redatto e depositato il piano di rilevazione;
- il d.P.R. 24 agosto 1993, n. 378 *Regolamento recante norme sul risanamento degli enti locali dissestati*;
- la Circolare del Ministero dell'Interno 20 settembre 1993, n. 21 (G.U. 227 del 27.9.1993, Suppl. Ordinario n. 91) con la quale sono stati forniti chiarimenti in ordine al dissesto;
- la Circolare del Ministero dell'Interno – Dipartimento per gli Affari interni e territoriali - Direzione Centrale per la Finanza locale n. 28 in data 14 novembre 1997 con cui, tra l'altro, sono state chiarite finalità, condizioni ed *iter* del procedimento abbreviato per il pagamento transattivo dei debiti;
- la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 *Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione* che, tra l'altro, ha determinato l'abrogazione delle disposizioni del titolo VIII della parte II del Testo Unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che disciplinano l'assunzione di mutui con oneri a carico dello Stato per il risanamento degli enti locali dissestati;
- il decreto-legge 29 marzo 2004, n. 80 recante *Disposizioni urgenti in materia di enti locali. Proroga di termini di deleghe legislative*, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2004, n. 140, ed in particolare l'art. 5 che detta disposizioni per agevolare le procedure di risanamento degli enti locali in stato di dissesto finanziario;
- il decreto legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, recante *Misure finanziarie urgenti per gli enti territoriali e il territorio*;
- il D. L. 24 aprile 2017, n. 50 recante *Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo*, convertito dalla legge 21 giugno 2017, n. 96 che, al comma 2 dell'art. 36, recita: *L'articolo 1, comma 457 della legge n. 232/2016, è sostituito dal seguente: “457. L'articolo 2-bis del D. L. 113/2016, convertito, con modificazioni, dalla legge 160/2016, è sostituito dal seguente: “Art. 2-bis (Norme relative alla disciplina del dissesto degli enti locali). 1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 255, comma 10, del D. Lgs. n. 267/2000, per i comuni e per le province in stato di dissesto finanziario l'amministrazione dei residui attivi e passivi relativi ai fondi a gestione vincolata compete all'organo straordinario della liquidazione. 2. L'amministrazione dei residui attivi e passivi di cui al comma 1 è gestita separatamente, nell'ambito della gestione straordinaria di liquidazione. Resta ferma la facoltà dell'organo straordinario della liquidazione di definire anche in via transattiva le partite debitorie, sentiti i creditori”;*

- la nota prot. 15316 del 30 ottobre 2025 del Responsabile dell'Area economico-finanziaria del Comune di Gallicano nel Lazio con la quale è stato comunicato l'importo dei finanziamenti disponibili, ancora da erogare al Comune di Gallicano nel Lazio da Cassa Depositi e Prestiti;
- la nota prot. 15611 del 6 novembre 2025 del Responsabile dell'Area economico-finanziaria del Comune di Gallicano nel Lazio con la quale sono stati trasmessi all'O.S.L. i residui attivi e passivi al 31 dicembre 2024;
- la nota prot. 15315 del 30 ottobre 2025 della Responsabile dell'Area finanziaria del Comune di Gallicano nel Lazio con la quale è stato comunicato a questa Commissione il Fondo di cassa disponibile alla data del 30 ottobre 2025;

TENUTO CONTO

- che la Corte dei Conti - Sezione delle Autonomie, nell'auspicare un intervento che renda obbligatoria per l'Amministrazione l'adozione della procedura semplificata, ha in più occasioni evidenziato - da ultimo con la deliberazione n. 13/SEZAUT/2012/FRG - la portata risolutiva dello strumento dell'accordo transattivo tra Ente/O.S.L. e creditori che discende dall'adesione alla procedura semplificata ex art. 258 del T.U.O.E.L., la quale, oltre a determinare la riduzione della massa passiva, genera l'ulteriore vantaggio di scongiurare ulteriori richieste all'ente, una volta risanato, da parte dei creditori che hanno accettato la proposta transattiva dell'O.S.L.;
- che, parimenti, il Ministero dell'Interno – Dipartimento per gli Affari interni e territoriali - Direzione Centrale per la Finanza locale ha individuato nella procedura semplificata lo strumento atto a garantire un notevole risparmio e la soluzione di problematiche che spesso si trascinano da anni, nonché l'immediata liquidità a favore del creditore, *ex multis*: lo studio "*Il dissesto finanziario degli enti locali alla luce del nuovo assetto normativo*" pubblicato sul relativo sito *internet*;

CONSIDERATO

- che questa Commissione, tenendo conto dei descritti vantaggi connessi alla procedura semplificata, ritiene di proporre al Comune di Gallicano nel Lazio la sua adozione, al fine di conseguire un risparmio di spesa e di accelerare le operazioni di risanamento dell'Ente stesso;

RILEVATO

- che le istanze di ammissione alla massa passiva pervenute alla data odierna sono 202, presentate da 192 creditori, per un importo complessivo di Euro 3.244.907,32;
- che alla data odierna, relativamente ai residui passivi determinati al 31 dicembre 2024 pari ad Euro 9.429.081,97, esistono diverse posizioni ancora da definire con riferimento all'esatta individuazione dei creditori che non hanno presentato domanda di insinuazione al passivo, ma che in ogni caso hanno titolo ad esservi inclusi;
- che per le spese effettuate in violazione delle regole di contabilità degli enti locali sono necessari ulteriori approfondimenti per il riconoscimento sia sotto il profilo della legittimità, sia

in relazione alla quantificazione di taluni debiti fuori bilancio, ai sensi dell'art. 194 del T.U.O.E.L.;

- che per alcune fattispecie debitorie sono pendenti contenziosi giudiziari che non consentono, al momento, di inserirle tra i debiti delibati;
- che per quanto sopra esposto, allo stato non si è potuta verificare puntuale sussistenza di tutti i debiti al 31 dicembre 2024 e, conseguentemente, si procederà alla formulazione delle proposte transattive limitatamente a quelli ammissibili;
- che l'importo complessivo di tutti i debiti censiti è pari ad Euro 3.244.907,32, di cui:
 - Euro 231.807,28 relativi a debiti di bilancio;
 - Euro 58.029,18 relativi a debiti fuori bilancio;
 - Euro 51.849,68 relativi a debiti a gestione vincolata;
 - Euro 0,00 sospesi in attesa della definizione del contenzioso in essere o per ulteriori valutazioni;
 - Euro 2.903.221,18 in attesa delle attestazioni rese dai responsabili dei servizi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 254, comma 4, del T.U.O.E.L.;
 - Euro 0,00 per i quali sono in via di definizione i provvedimenti di esclusione.

RILEVATO ALTRESI'

- che allo stato attuale si può procedere all'adozione della procedura semplificata limitatamente ai debiti ammissibili censiti, previa deliberazione, per un importo di Euro 289.836,46;
- che la procedura semplificata, adottata ai sensi del citato art. 258 del T.U.O.E.L., prevede che la Commissione straordinaria di liquidazione proponga un'offerta transattiva, di una somma variabile tra il 40 ed il 60% del debito riconosciuto, in relazione all'anzianità dello stesso, con rinuncia ad ogni altra pretesa, e con la liquidazione obbligatoria entro 30 giorni dalla conoscenza dell'accettazione della transazione;
- che all'importo della massa passiva ritenuta ammissibile deve essere sommato quello per gli oneri della liquidazione (come: possibili collaborazioni esterne; oneri riflessi; spese di pubblicità; remunerazione per lavoro straordinario svolto da personale dipendente a supporto dell'O.S.L.; rimborso spese e compenso, di cui al D.M. 9/11/1995, spettanti ai componenti dell'O.S.L.; oneri diversi) che si possono prudentemente quantificare complessivamente in Euro 250.000,00;
- che, attualmente, la massa attiva da destinare al pagamento delle passività pregresse risulta formata dalle seguenti risultanze:
 - 1) Euro 1.161.103,76 quale fondo cassa disponibile al 31/12/2024;

- 2) Euro 1.441.713,25 quale disponibilità sul conto corrente della liquidazione alla data del 30 ottobre 2025 per riscossioni effettuate dalla Commissione in conto residui attivi di propria competenza, comprensiva del fondo di cassa sopraindicato e della cassa relativa alla gestione vincolata, pari ad € 88.173,68;
- che non tutti i residui attivi determinati al 31 dicembre 2024, ancora da incassare e pari ad Euro 18.378.216,18 allo stato, sono certi ed esigibili e, pertanto, saranno oggetto di successiva revisione straordinaria;
 - che è stato richiesto, anche nel corso di appositi incontri con i rappresentanti delle società che gestiscono la riscossione dei diversi tributi del Comune di Gallicano nel Lazio, di imprimere un forte impulso all'attività di riscossione, con particolare riferimento a quella coattiva;
 - che, tuttavia, in esito al relativo monitoraggio di questa Commissione e tenuto conto del *trend* di riscossione degli anni precedenti, è presumibile che non sarà conseguita l'integrale e tempestiva riscossione delle entrate, con conseguente possibile ritardo nell'incasso;
 - che, pertanto, è prevedibile che entro la scadenza del termine fissato dal Ministero dell'Interno per la presentazione del piano di rilevazione della massa passiva (18 dicembre 2025), l'importo che presumibilmente verrà incassato può essere quantificato, prudenzialmente, in Euro 300.000,00;
 - che ai sensi dell'art. 258, comma 1, del T.U.O.E.L., entro 30 giorni dal presente provvedimento con deliberazione di Giunta l'Ente decide ed in caso di adesione si impegna a mettere a disposizione le risorse finanziarie di cui al comma 2 del citato articolo 258, necessarie alla copertura di almeno il 50% del fabbisogno complessivo, oltre all'intero importo dei debiti privilegiati;
 - che, per quanto sopra esposto, è possibile determinare in misura largamente approssimativa, il fabbisogno netto presuntivo dell'O.S.L., risultante dalla differenza tra il fabbisogno dell'O.S.L. e la massa attiva sopra indicata, che si quantifica in Euro 192.768,18 (*All. A*);
 - che, ai sensi dell'articolo 255 del T.U.O.E.L., la massa attiva della liquidazione è costituita, tra l'altro, dai proventi derivanti dall'alienazione di beni del patrimonio disponibile che, in caso di dissesto, sono di stretta pertinenza della liquidazione ed in nessun caso possono essere distolti dal finanziamento della massa passiva;

CONSIDERATO INOLTRE

- che, nel caso in cui la Giunta non esprima la propria adesione, il diniego dovrà essere motivato e dovranno essere espressamente indicate le modalità alternative con le quali l'Ente intende far fronte al debito residuo;
- che in caso di non adesione alla procedura semplificata da parte della Giunta Comunale, questa Commissione dovrà proseguire l'attività adottando la c.d. procedura ordinaria, di cui all'articolo 256 del T.U.O.E.L., che prevede:

- a) il deposito al Ministero dell'Interno del piano di rilevazione ed il pagamento di un acconto a tutti i creditori ammessi in base alla disponibilità di cassa;
- b) la successiva predisposizione del piano di estinzione ed il pagamento delle residue passività sino alla concorrenza della massa attiva realizzata dopo l'approvazione dello stesso da parte del Ministro dell'Interno;
- c) il ripianamento da parte dell'Ente del debito non coperto dalla massa attiva attraverso l'adozione di piani di impegno pluriennali.

RITENUTO

- che in base ai principi di economicità, efficienza ed efficacia sui quali deve essere basata una sana azione amministrativa, questa Commissione deve contemperare l'esigenza di risanamento del Comune di Gallicano nel Lazio e, contestualmente, garantire il soddisfacimento delle legittime aspettative dei creditori del medesimo Ente, nel più breve tempo possibile;
- che l'adozione della procedura semplificata garantisce il raggiungimento dei sopraindicati obiettivi.

a maggioranza e con voti unanimi

DELIBERA

- la premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
- di proporre al Comune di Gallicano nel Lazio l'adozione della modalità semplificata di liquidazione, di cui all'articolo 258 del d. Lgs. n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni, per i debiti censiti pari ad Euro 3.244.907,32;
- di riservarsi di ammettere alla procedura semplificata, qualora si verifichino le condizioni, gli altri debiti in corso di accertamento, nonché i residui passivi senza istanza;
- di chiedere all'Amministrazione comunale l'adesione alla procedura semplificata da adottare, entro 30 giorni dalla data di notifica della presente al Sindaco, con deliberazione di Giunta con la quale indicare la relativa copertura finanziaria dell'importo minimo di Euro 192.768,18;
- di chiedere all'Amministrazione comunale l'impegno per la copertura del 50% dell'importo degli ulteriori debiti a conoscenza di questa Commissione che, per le motivazioni esposte in premessa, allo stato non possono essere inseriti in questa fase;
- di notificare la presente delibera al Sindaco e di trasmetterla: ai componenti della Giunta comunale per le opportune valutazioni, al Ministero dell'Interno ed al Prefetto di Roma;
- di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva a norma dell'art. 4, comma 6, del d.P.R. 378/1993 e di disporre la pubblicazione, ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs. 267/2000, a cura dell'Amministrazione comunale sull'Albo Pretorio informatico dell'Ente e,

permanentemente, nell'apposita cartella "Delibere" della Sezione sulla *home page* del sito internet istituzionale del Comune, dedicata all'attività della Commissione straordinaria di liquidazione.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al T.A.R. entro il termine di 60 giorni dalla notifica o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla notifica stessa.

Alle ore 11.30 la seduta è sciolta.


Letto, confermato e sottoscritto.

LA COMMISSIONE


Il Presidente
Dott.ssa Nella Coacci


.....

I Componenti
Dott. Guerino Vittorio De Luca


.....

Rag. Laura Siliquini


.....

**ALLEGATO ALLA DELIBERA N. 10 DEL 6 NOVEMBRE 2025
CALCOLO DEL FABBISOGNO**

MASSA PASSIVA

DEBITI AMMISSIBILI DELIBATI		341.686,14
di cui DEBITI DELIBATI NON PRIVILEGIATI	289.836,46	
di cui DEBITI DELIBATI PRIVILEGIATI	0,00	
di cui DEBITI RELATIVI ALLA GESTIONE VINCOLATA	51.849,68	
POSIZIONI SOSPENSE CONSIDERATE AL 50%		0,00

PAGAMENTI POTENZIALI

50% DEI DEBITI DELIBATI NON PRIV. (289.836,46)	144.918,23
100 % DEI DEBITI DELIBATI PRIV. (0,00)	0,00
50% DEI DEBITI IN ATTESA DI ATTESTAZIONE (2.903.221,18)	1.451.610,59
50% DELLE POSIZIONI SOSPENSE (0,00)	0,00
100% DEGLI ONERI DELLA LIQUIDAZIONE	250.000,00
TOTALE PAGAMENTI	1.846.528,82

MASSA ATTIVA

DISPONIBILITA' DI CASSA AL 30/10/2025	1.441.713,25
di cui cassa relativa alla GESTIONE VINCOLATA	88.173,68
CASSA DISPONIBILE PER TRANSAZIONI	1.353.539,57
PREVEDIBILI RISCOSSIONI ENTRO IL 18/12/2025	300.000,00
TOTALE DISPONIBILITA'	1.653.539,57
FABBISOGNO (1.846.528,82 - 1.653.539,57)	192.989,25



